



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 31/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** l'istanza ricevuta in data 09/05/2018 dal sig. BAESSO Luca, legale rappresentante della "PIROTECNICA CASTELLANA S.r.l." con sede ad Vedelago località Casacorba (TV) in via Munaron n° 26, intesa ad ottenere l'emanazione dell'Ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione per lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico da effettuarsi la sera del 16/06/2017, in località Isola Verde di Chioggia (VE);
- VISTA** l'Autorizzazione del Commissariato di P.S. di Chioggia;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare n° 26/2015 in data 30/04/2015 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** l'Ordinanza Balneare n° 26/2017 in data 16/05/2017 del Comune di Chioggia;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdicano temporaneamente la zona a mare interessata dall'accensione di fuochi pirotecnici;
- VISTI** gli art. 17, 30, 81 e 1164 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 22:00 del 16 giugno 2018, in località Isola Verde di Chioggia (VE), avrà luogo uno spettacolo pirotecnico presso il molo sito in Isola Verde di Chioggia (VE) antistante lo stabilimento "Ultima Spiaggia" e meglio evidenziato nell'allegata planimetria parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

ARTICOLO 1

Interdizione dell'area a mare di accensione dei fuochi

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'area marina individuata al rende noto avente centro nel punto di sparo e distanza dallo stesso di 200 mt., è vietato, durante lo spettacolo pirotecnico:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Non sono soggette al divieto di cui sopra:

- le eventuali unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio.

ARTICOLO 2

Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

ARTICOLO 3

Prescrizioni ditta esecutrice

E' compito della "PIROTECNICA CASTELLANA S.r.l." assicurarsi che nell'area di mare interdetta, come sopra individuata, non si svolga alcuna delle attività per le quali valga l'interdizione durante l'accensione dei fuochi, in tal caso la manifestazione dovrà essere sospesa.

La "PIROTECNICA CASTELLANA S.r.l." dovrà altresì munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta di competenza di altri enti/amministrazioni.

Per tutto quanto non previsto in questa Ordinanza, restano ferme tutte le disposizioni contenute nelle Ordinanze balneari di questa Capitaneria di Porto e del Comune di Chioggia citate in premessa.

ARTICOLO 4

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs. n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 15 giugno 2018

F.to

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 31/2018

